

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita per iniziativa del Comune di San Maurizio Canavese (il “Fondatore”) una Fondazione denominata:

“Fondazione Comune di San Maurizio Canavese Bibliopan”

siglabile “Fondazione CSMC Bibliopan”.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo.

La Fondazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte (*il “Territorio”*).

La Fondazione ha la sede in San Maurizio Canavese (To), via Olivari, 17 presso il Fabbricato “Umberto I”.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione, apertistica ed apolitica, ha lo scopo di promuovere, gestire e sviluppare, in un progetto coordinato ed unitario, le attività della Biblioteca Civica e del Laboratorio Musicale del Fondatore, quali strumenti di diffusione della cultura e della formazione sociale e civile dei cittadini residenti nel Territorio, favorendo il miglioramento del vivere civile e della comunicazione fra le persone di ogni ceto sociale, fede politica e religiosa utilizzando quali strumenti privilegiati quelli della lettura e della musica.

Per perseguire tali finalità, la Fondazione intende collaborare o comunque dialogare:

- a) innanzitutto con il Fondatore, costituendosi come agile e aggiornato strumento cui l’ente locale stesso possa rivolgersi per realizzare parte della sua politica culturale;
- b) con associazioni e altri soggetti educativi, ricreativi e culturali del Territorio, caratterizzandosi come strumento in grado di assicurare supporti conoscitivi e organizzativi, coordinamento e sviluppo alle loro libere e autonome iniziative culturali;
- c) con gli altri enti locali del Territorio e con organismi sovra comunali affinché la propria attività culturale, lungi dal perseguire illusori monopoli o un’improbabile autosufficienza, si integri invece nella programmazione comprensoriale intesa a favorire nel Territorio un turismo culturale ed ambientale;

d) con una rete di esperti e specialisti, locali e non, e di istituzioni culturali significative per garantire la qualità della propria programmazione;

e) con altre fondazioni culturali e associazioni, con altri soggetti pubblici, privati o del privato sociale interessati a collaborare nella realizzazione di qualche attività.

E' implicito negli scopi sopra illustrati l'obiettivo di avviare un meccanismo capace, in prospettiva, di creare occasioni di lavoro nel settore della produzione culturale e "immateriale", settore con grandi potenzialità e di rilevanza anche economico-strategica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, l'acquisizione, in proprietà, in diritto di superficie o ad altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei quali detenga comunque il possesso;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare, anche intervenendo alla loro costituzione, ad associazioni, società, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture utili alla promozione culturale definita negli scopi statuari;

i) programmare iniziative di "raccolta di fondi", anche pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni

di legge;

l) esercitare attività relative alle tecniche di sensibilizzazione del mercato nel settore del “sociale” (“*cause related marketing*”) ed ogni altro strumento in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica e dunque utile a stimolare l’offerta di liberalità da parte di enti, associazioni e persone fisiche e giuridiche a diretto sostegno delle iniziative della Fondazione;

m) svolgere altre attività idonee ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dal Fondatore e risultante dall’atto costitutivo.

Tale patrimonio può venire aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal consiglio di amministrazione.

Le entrate della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei suoi scopi, sono costituite dal fondo di gestione e da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio nonché dalle rendite del patrimonio stesso, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il revisore dei conti o il collegio dei revisori.

E’ inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

La carica di presidente e di consigliere é gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio; il revisore dei conti/collegio dei revisori percepisce il compenso stabilito dal Fondatore o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati.

Gli stessi sono nominati dal Fondatore il quale provvede a sostituire, per la restante parte del mandato, il componente che viene a cessare.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, potendo delegare parte degli stessi a suoi componenti, all'eventuale direttore ed al segretario.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle rendite e provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso, anche telefonico, a ciascun componente e al o ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione contenente indicazione dell'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano di età presente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Tuttavia, le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvati da tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

L'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal presidente della riunione e dal

segretario all'uopo nominato.

Il consiglio di amministrazione può nominare e, se del caso, sostituire, un direttore stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e compensi; il consiglio di amministrazione inoltre nomina e, se del caso, sostituisce il segretario che dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

Articolo 7 - Presidente

Il presidente é nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed ai rapporti con gli enti pubblici e privati;
- adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno.

Il presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Articolo 8 – Segretario

Il segretario ha il compito di:

- provvedere all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, curando la tenuta della contabilità con il metodo della partita doppia;
- redigere entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno seguente e predisporre entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relativa relazione illustrativa;
- conservare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e i bilanci;
- compiere quant'altro ad esso demandato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno. Esso si conclude con due prospetti aventi la stessa struttura del bilancio consuntivo di cui all'articolo che segue.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11 – Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto della gestione.

Tutte le spese ed i proventi devono essere iscritti nel conto della gestione nel rispetto della loro competenza economica rispetto alla durata dell'esercizio.

Il consiglio di amministrazione decide se ed in quale misura conteggiare le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali e dei costi pluriennali iscritti nello stato patrimoniale, giustificandone la scelta nella relazione illustrativa di cui infra.

La struttura dei due documenti costituenti il bilancio consuntivo è libera, ma deve sempre far riferimento alla tecnica della partita doppia ed alle finalità informative degli stessi: impieghi e fondi di finanziamento per lo stato patrimoniale e proventi e spese per il conto della gestione.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione illustrativa delle voci in esso indicate che, unitamente al bilancio, deve essere oggetto di approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Articolo 12 – Revisore - Collegio dei revisori dei conti

Il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione e sull'operato del consiglio di amministrazione, dell'eventuale direttore e del segretario è affidato ad un revisore dei conti o ad un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri.

Gli stessi sono nominati dal Fondatore, il quale provvede altresì alle relative sostituzioni, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Il revisore dei conti od il collegio dei revisori dei conti inoltre predisponde una relazione sul bilancio consuntivo e sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari.

Articolo 13 - Prima nomina organi e cariche

Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, approvato come previsto nell'articolo 6, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, deve essere devoluto ad altro ente o istituzione operante sul Territorio avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

Articolo 15 -Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge.